

SPECIE ALIENE INVASIVE: ANDAMENTI, IMPATTI E RISPOSTE

Modulo 2

Contesto normativo internazionale, comunitario e nazionale

UNITA' FORMATIVA 2 Il quadro legislativo nazionale

Anna Maria De Marinis
ISPRA

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



cofinanziatori



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Indice

- ✓ La normativa nazionale relativa al commercio di specie selvatiche
- ✓ La normativa nazionale relativa alla conservazione della biodiversità
- ✓ Ratifica della convenzione CITES
- ✓ Disciplina dei reati relativi alla convenzione CITES
- ✓ Istituzione del registro di detenzione delle specie CITES
- ✓ Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
- ✓ Manuale operativo CITES
- ✓ Ratifica delle convenzioni di Berna e Bonn
- ✓ Legge quadro aree protette
- ✓ Norme per il prelievo venatorio
- ✓ Ratifica delle convenzioni di Montego Bay e Rio de Janeiro
- ✓ Recepimento della Direttiva Habitat
- ✓ Adesione all'AEWA
- ✓ Elenco specie paraautoctone
- ✓ Adeguamento al regolamento 1143/2014
- ✓ Strategia Nazionale per la Biodiversità

La normativa nazionale relativa al commercio di specie selvatiche



- ✓ **1975** Ratifica della convenzione CITES
- ✓ **1992** Disciplina dei reati relativi alla convenzione CITES
- ✓ **2002** Istituzione del registro di detenzione delle specie CITES
- ✓ **2003** Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
- ✓ **2016** Manuale operativo CITES

La normativa nazionale relativa alla conservazione della biodiversità



- ✓ **1981** Ratifica della convenzione di Berna
- ✓ **1983** Ratifica della convenzione di Bonn
- ✓ **1991** Legge quadro sulle aree protette
- ✓ **1992** Norme per il prelievo venatorio
- ✓ **1994** Ratifica della convenzione di Montego Bay
- ✓ **1994** Ratifica della convenzione di Rio de Janeiro
- ✓ **1997** Recepimento della Direttiva Habitat
- ✓ **2006** Adesione all'AEWA
- ✓ **2015** Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2 della L. 157/92
- ✓ **2017** Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014
- ✓ **2010** **Strategia Nazionale per la Biodiversità**

Ratifica della convenzione CITES (1)

1975




L. n. 874 del 19 dicembre "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul **commercio internazionale** delle specie selvatiche animali e vegetali **in via di estinzione** (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973", entrata in vigore il 1 luglio 1975.

Stati membri (Parties):

al momento dell'entrata in vigore erano **29**, Attualmente sono **183**, tra i quali tutti gli Stati dell'Europa tranne Andorra.

Anche l'Unione europea è diventata Parte dall'8 luglio 2015.

- Il numero degli stati membri fluttua nel tempo a causa di cambiamenti geopolitici, come ad es.
- l'unione della Repubblica Federale di Germania con la Repubblica Democratica di Germania (1990);
 - la divisione della Cecoslovacchia in Repubblica Ceca e Slovacchia (1993).



Paesi che **non aderiscono** alla CITES (cerchi rossi): Stati insulari dell'Oceania e della Polinesia, Stati federati di Micronesia, Timor Est, Corea del Nord, Turkmenistan, Repubblica del Sudan del Sud, Sahara occidentale, Haiti.


[Lista degli Stati partecipanti](#)

Ratifica della convenzione CITES (2) Flora e fauna selvatica


1975




Appendice I



Appendice II



Appendice III



**N.B. In Appendice II è compreso
l'85% delle specie animali e
il 99% delle specie vegetali**

Diversa distribuzione del numero di specie animali e vegetali nelle 3 appendici al 2 gennaio 2017.

[CITES](#)

La CITES regola il commercio internazionale di poco più di **35.000 specie**, di cui circa 30.000 sono piante, elencate in **3 Appendici**, che includono sia interi gruppi, come i primati o le orchidee, sia sottospecie o popolazioni geograficamente isolate, presenti in un determinato paese.

- **Appendice I** : minacciate di estinzione
=> commercio in genere proibito.
- **Appendice II**: che potrebbero essere minacciate di estinzione => commercio soggetto a controllo.
- **Appendice III**: su richiesta di uno stato membro => commercio soggetto a controllo dello stato membro, ma necessaria anche la collaborazione di altri stati perché il commercio sia sostenibile.

Queste appendici sono state modificate nel corso di successive Conferenze delle Parti tramite l'inserimento/eliminazione di specie, lo spostamento di specie da un appendice all'altra e/o l'adozione di una nuova nomenclatura.

Ratifica convenzione CITES (3)

Permessi, certificati,
registri e sanzioni

1975



Modello (DG. 8)

CITES UNIONE EUROPEA

CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE

Originale

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

1. Certificato n. _____ 2. Valido fino al _____

3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)
Firma del proprietario _____

4. Organo di gestione emittente _____

5. Annotazioni particolari

a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.

b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra è visibile ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora non sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.

c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.

d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, in relazione alla detenzione o al possesso di animali vivi.

Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto viene effettuato in conformità delle norme guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.

6. Paese di importazione _____ 7. Scopo dell'operazione _____ 8. Timbro di sicurezza n. _____

9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie _____ 10. Descrizione degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso) _____

11. Quantità _____ 12. Appendice CITES _____ 13. Allegato UE _____ 14. Origine _____

15. Paese di origine _____ 16. Numero della licenza _____ 17. Numero di registrazione della mostra _____ 18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione) _____

19. Il presente certificato è rilasciato da _____

Lungo _____ Data _____ Firma e timbro ufficiale _____

20. Altre condizioni _____

21. Voto della dogana (sf. foglio aggiuntivo)

Permessi e certificati per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione (art. III, IV, V e VI) sono rilasciati da un'**Autorità amministrativa competente** (art. IX), per il commercio di "specimens" (esemplari vivi o morti oppure loro parti o prodotti) appartenenti a specie incluse nelle Appendici.

Registri relativi al commercio degli specimens dovranno essere tenuti da ogni Stato membro (art. VIII).

Sanzioni penali, confisca o rinvio degli "specimens" allo stato esportatore sono previsti in caso di violazioni (art. VIII).

Disciplina dei reati relativi alla convenzione CITES (1)

1992



A	Tutte le specie appendice I CITES Alcune specie appendici II e III CITES Alcune specie non CITES
B	Tutte le altre specie appendice II CITES Alcune specie appendice III CITES Alcune specie non CITES
C	Tutte le altre specie appendice III CITES
D	Alcune specie appendice III CITES Alcune specie non CITES

Allegati A, B, C e D del Reg. (CE) 338/92 e App. I, II e III CITES

[L. n. 150/92 e succ. int.](#) Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi.

Il **Regolamento (CE) 3626/82** è stato abrogato e sostituito dal [Regolamento \(CE\) 338/97](#) allo scopo di accrescere la protezione di flora e fauna, tenendo conto delle **conoscenze acquisite negli anni** e dell'attuale struttura degli scambi, in particolare all'interno della Unione Europea in seguito alla realizzazione del **mercato unico** che ha comportato la soppressione dei controlli alle frontiere interne.

Allegati A, B, C e D del Reg. (CE) 338/92, comprendono le specie incluse nelle App. I, II e III CITES e anche altre specie non elencate in queste App., secondo quanto indicato nella Tabella.

Disciplina dei reati relativi alla convenzione CITES (2)

1992



L. n. 150/92 e succ. int.:

- indica le **sanzioni** in caso di violazioni delle disposizioni (Art. 1,2,3);
- dispone la **confisca** degli esemplari vivi, morti, loro parti o prodotti derivati in caso di violazioni delle disposizioni (Art. 4, c.1);
- prevede la **denuncia di detenzione, variazione del luogo di custodia** e avvenuto **decesso** per gli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'All. A (Art. 5, c.1 e 2) e la corrispondente sanzione amministrativa in caso di violazione (Art. 5, c.6);
- prevede inoltre la **denuncia di nascite o riproduzioni in cattività** degli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'All. A, app. I e II, nonché nell'All. C, parte 1 e 2 del reg. 3626/82 e succ. int. (Art. 8bis) e la corrispondente sanzione amministrativa in caso di violazione (Art. 8bis, c.1bis)



Disciplina dei reati relativi alla convenzione CITES (3)

1992



L. n. 150 e succ. int.:

- vieta la detenzione di esemplari vivi di **mammiferi e rettili** selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano **pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** (Art. 6, c.1).

Il **divieto di detenzione non si applica** a giardini zoologici, aree protette, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti (previa verifica di idoneità sulla base dei criteri generali fissati dalla Commissione scientifica) e alle istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dalla CITES (Art. 6, c.6);

- prevede (Art. 6, c.2.) la predisposizione dell'**elenco di tali specie** con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

⇒ DM del 19/4/1996 e del 26/4/2001;

Disciplina dei reati relativi alla convenzione CITES (4)

1992



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del
Territorio e del Mare



Commissione scientifica



Rilascio di pareri

L. n. 150 e succ. int.:

- Prevede l'emanazione di diversi decreti ministeriali in particolare:
 - decreto per istituire una **Commissione scientifica** per l'applicazione della convenzione (Art. 4, c.5) => [DM del 27/04/1993](#)
 - decreto per istituire un **registro di detenzione delle specie animali e vegetali** (esemplari vivi o morti o loro parti) di specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 e succ. int. (Art. 5, c. 5bis).

Istituzione del registro di detenzione delle specie CITES (1)

2002



Il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A e B (codice VAB) è costituito da **100 pagine**, contenenti ognuna **10 movimenti** per un totale di **500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico**.

[DM del 8 gennaio 2002 e succ. int.](#) - Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (esemplari vivi o morti o loro parti) di specie incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 e succ. int., con esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente (Reg CE 1808/2001).

Con [DM del 5 ottobre 2010](#) è stata sancita la possibilità di utilizzo di un **registro informatico** in luogo del registro cartaceo.

La [Circolare esplicativa interministeriale](#) (Circolare CITES 08/2002) indica le modalità applicative di questo decreto.

13

Istituzione del registro di detenzione delle specie CITES (3)

2002



D M del 8 gennaio 2002 e succ. int.

Circolare esplicativa interministeriale

Sono **tenuti alla compilazione del registro**:

- a) **le imprese commerciali** e le strutture che esercitano **attività circense**;
- b) **i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private**;
- c) **chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo**;
- d) **chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.**



Istituzione del registro di detenzione delle specie CITES (4)

2002



DM del 8 gennaio 2002 e succ. int.

Circolare esplicativa interministeriale

Allegato VIII

Specie animali di cui all'articolo 32, lettera a)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophorus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus elliotti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

Sono esclusi dall'obbligo di registrazione:

a) tutti i prodotti derivati da animali e piante;

b) gli esemplari riprodotti artificialmente di specie vegetali incluse nell'All. B del Regolamento CE 338/97 e succ. int.;

c) gli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'Allegato VIII del Regolamento CE 1808/2001, marcati secondo le disposizioni dell'art. 36 dello stesso regolamento.

Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione



2003



D.lgs. n. 386/2003 - Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Sostituisce la L. 269 del 1973, "Disciplina della produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento". Articola in un unico testo normativo tutto quanto riguarda la regolamentazione della produzione di materiali di propagazione di piante forestali.

Questi materiali vengono **certificati** come identificati alla fonte, selezionati, controllati o qualificati in relazione al **materiale di provenienza** che si differenzia in base a precisi requisiti (Allegati II-V).

Produzione, conservazione, commercio e distribuzione di questi materiali sono subordinati al conseguimento di apposita **licenza** (Art. 4).

In caso di violazioni si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, sequestro e distruzione del materiale e sospensione della licenza per 2-5 anni per reiterazione delle violazioni (Art. 16).

Manuale operativo CITES

2016



Manuale approvato nella Conferenza dei servizi in data 10 marzo 2004 ed aggiornato nelle Conferenze dei servizi del 22 dicembre 2004, 30 settembre 2008, 10 maggio 2011 e 28 novembre 2016 dalle seguenti Amministrazioni:

- ☐ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- ☐ Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo forestale dello Stato
- ☐ Ministero dello Sviluppo Economico
- ☐ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- ☐ Ministero della Salute (relativamente alle Conferenze dei servizi del 2008, 2011 e 2016)

Comprende le procedure da seguire ed i controlli da effettuarsi su importazioni, esportazioni, riesportazioni, transiti e trasbordi degli specimens delle specie selvatiche di flora e fauna minacciate di estinzione, incluse negli allegati del Reg. 338/97 CE e succ.int.

Ratifica delle convenzioni di Berna e Bonn

L. n. 42/83 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica adottata a **Bonn** il 23 giugno 1979".

Si richiede di porre in essere ogni sforzo per :

- **prevenire, ridurre o controllare i fattori** che minacciano o possono aumentare il livello di minaccia per le **specie migratrici** in All. I;
- **conservare, ripristinare e proteggere gli habitat** , esercitando un rigido controllo sull'**introduzione di specie esotiche** oppure sorvegliando, limitando o eliminando le **specie esotiche introdotte** (Art. 3, c. 4, lett. c e Art. 5, c. 5, lett. e).

1981



L. n. 503/81 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

adottata a **Berna** il 19 settembre 1979.


Le parti contraenti (art. 11) si impegnano a **controllare rigorosamente l'introduzione delle specie non indigene** ed a **favorire la reintroduzione di specie indigene**.

1983



Legge quadro aree protette

1991



171 Parchi nazionali, interregionali e regionali

L. n. 394/91 Legge quadro sulle aree protette e succ. int.

E' vietata l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale (Art. 11, c.3).

In caso di **violazione** è previsto l'arresto o l'ammenda pecuniaria; le pene vengono raddoppiate in caso di recidiva (Art. 30).

Si prevedono eventuali **prelievi faunistici** ed eventuali **abbattimenti selettivi**, se necessari per ricomporre **squilibri ecologici** accertati dall'area protetta.

Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'area protetta ed essere attuati dal **personale dell'area protetta** o da **persone all'uopo espressamente autorizzate** dall'area protetta stessa (Art. 11, c.4).

Norme per il prelievo venatorio



Metodi ecologici: recinzione elettrica (ISPRA 2011).

1992



L. n. 157/92 e succ. int.

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di **ripopolamento e di miglioramento genetico** (art. 20).

Le regioni provvedono al **controllo** delle specie di fauna selvatica (Art. 19, c.2).

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di **metodi ecologici** su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento che devono essere attuati dalle **guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali**. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei **proprietari o conduttori dei fondi** sui quali si attuano i piani medesimi nonché delle **guardie forestali e comunali** purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio (Art. 19, c.2).

Ratifica delle convenzioni di Montego Bay e Rio de Janeiro

1994



L. n. 689/94 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), firmata il 10 dicembre 1982 a **Montego Bay**, entrata in vigore solo il **16 novembre 1994**. Gli Stati adottano ogni misura atta a **prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino** che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'**introduzione intenzionale o accidentale di specie**, importate o nuove, in una parte particolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose (art. 196).

L. n. 124/94 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a **Rio de Janeiro** il 5 giugno 1992. Ciascuna parte **vieta l'introduzione di specie esotiche** che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le **controlla** o le **elimina** (Art. 8, h)

1994



Recepimento Direttiva Habitat (1)

1997



DPR. n. 357/97 Recepimento della Direttiva Habitat (92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Secondo art. 12

- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce, con proprio decreto, **le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone** di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette, sentiti gli enti locali e il pubblico interessato autorizzano la reintroduzione.
- Sono vietate la **reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento** in natura di specie e popolazioni **non autoctone**.

Non si prevedono sanzioni in caso di inottemperanza delle norme.

Recepimento Direttiva Habitat (2)

1997



DPR n. 357/97 Recepimento della Direttiva Habitat (92/43/CEE)

Comunicato stampa del **Consiglio dei Ministri**
n. 74 del 16.03.2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un **regolamento**, da adottarsi mediante DPR, che modifica la disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

In particolare, il regolamento dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il **MATTM possa derogare al divieto di reintroduzione, introduzione e popolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone** nel territorio italiano, sulla base sia della valutazione di uno studio di analisi che evidenzi l'assenza di effetti negativi sull'ambiente, sia di apposite linee guida, che lo stesso dovrà adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Adesione all'AEWA



Rotte migratorie degli uccelli acquatici di
Africa e Eurasia

2006



L. n. 66 /2006 Adesione della Repubblica Italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA (AEWA), fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

Si **vieta** la deliberata **introduzione** di **specie** di uccelli acquatici **estranei all'ambiente** ed è necessario prevenire l'inintenzionale rilascio di tali specie se si pregiudica lo stato di conservazione della fauna e flora selvatica; qualora le specie non-indigene fossero già state introdotte, le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per prevenire che queste specie vengano considerate una minaccia potenziale per quelle indigene (Agreement Text and Annexes Art. III, c. 2, lettera g; All. 3, 2.5) .

Elenco specie parautoctone

2015



CROCIDURA MEDITERRANEA
Crocidura ichnusa Festa, 1912



MULONE
Ovis (formosus) montanus Gmelin, 1774



CAPRA DI MONTECRISTO
Capra argentea Erxleben, 1777



CONIGLIO SEVATICO
Oryzopsis cuniculus (Linnaeus, 1758)



DAINO
Dama dama (Linnaeus, 1758)



LIPRI SARDA
Lepus capensis Linnaeus, 1758



FAGIANO COMUNE
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758



PERNICE SARDA
Alectoris barbara (Bonaparte, 1790)



Allegato 1 – Mammiferi e uccelli parautoctoni
(Disegni: Mammiferi d'Italia e Uccelli d'Italia, QCN 14
e 21, Min Ambiente e INFS).

DM MATTM 19/01/2015 "Elenco delle specie
alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2 c.2
bis della legge 157/92".

Non modifica direttamente la 157.

Art. 1 - Definizione di

- Specie autoctona o indigena
- Specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena)
- Specie parautoctona

Art. 2 - Gestione specie parautoctone

- Non deve necessariamente essere finalizzata all'eradicazione o al controllo delle popolazioni.
- Non si escludono comunque questi interventi a livello locale, in particolare in ambienti insulari per la conservazione della diversità biologica originaria.
- Eventuali interventi vanno condotti come disposto dall'art. 19 della legge 157/92.

Adeguamento al regolamento 1143/2014

2017



D. lgs. n. 230/17 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive".

Art. 27 prevede la **pubblicazione** con il supporto dell'ISPRA sul sito del Ministero dell'Ambiente di **linee guida per la corretta gestione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive**.

Linee guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive (D.Lgs 230/2017, art. 27, comma 4)
Appendice per la testuggine palustre americana, *Trachemys scripta*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con il supporto di ISPRA in collaborazione con SHI

Maggio 2018



Strategia Nazionale per la Biodiversità (1)



2010



La visione : La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale.

3 tematiche cardine:

- biodiversità e servizi ecosistemici,
- biodiversità e cambiamenti climatici,
- biodiversità e politiche economiche.

3 Obiettivi Strategici entro il 2020:

- 1 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte
- 2 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità
- 3 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore

Strategia Nazionale per la Biodiversità (2)

2010



15 aree di lavoro (ad es. aree protette , turismo e ambiente marino)

- Individuare minacce/criticità
- Individuare obiettivi specifici
- Definire priorità di intervento

Monitoraggio tramite un sistema di indicatori per valutare lo stato della biodiversità e l'efficacia delle azioni.

Invasioni biologiche come emergenza ambientale

- Competizione/ibridazione con organismi autoctoni
- Tossicità diretta/indiretta per introduzione di patogeni
- Cambiamenti strutturali degli ecosistemi

Programmi per

- prevenire le introduzioni
- controllare / eradicare

